

### **OSSERVAZIONI GENERALI:**

Edison apprezza l'opportunità di fornire le proprie osservazioni al documento di consultazione 341/2023/R/gas che mira ad aggiornare la disciplina del codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale. In linea generale si comprende la volontà di una maggior standardizzazione che permetta ad entrambi gli operatori coinvolti di operare con maggiore sistematicità.

Cionondimeno, anche in questa sede ribadiamo che il completamento della standardizzazione dei documenti regolatori correlati alle fatture elettroniche emesse dai distributori del gas naturale nei confronti dei propri utenti sia imprescindibile e propedeutico all'aggiornamento della disciplina delle garanzie. Riteniamo corretto e condivisibile assicurare ai distributori una maggiore capacità di far fronte al rischio credito, ma consideriamo certo che per perseguire queste finalità, si debba garantire un equo trattamento ai venditori che vanno messi nelle condizioni di capire con chiarezza e senza le attuali e frequenti difficoltà cosa sia contenuto all'interno dei documenti di rendicontazione dei propri costi. È evidente che, la grande varietà di modalità di rappresentazione dei dati che ancora oggi sono presenti sul mercato crea forti disagi, anche agli utenti più diligenti che rischiano di risultare insolventi o ritardatari per cause esterne e derivanti dalle oggettive difficoltà nel recupero corretto delle informazioni di fatturazione.

Nella direzione di maggiore trasparenza va anche la necessità di prevedere canali di comunicazione ufficiali, univoci e standardizzati per tutti i distributori, poiché è frequente la difficoltà di recupero delle comunicazioni inviate con il rischio di smarrire informazioni importanti e di non rispettare le scadenze di pagamento per irreperibilità del documento sottostante.

Non va trascurato poi che la riforma del CRDG dovrebbe essere contestualizzata nel complesso dell'evoluzione regolatoria, che comprende la previsione, inserita nel DDL Concorrenza, del rafforzamento dei requisiti per l'accesso e la permanenza nell'Elenco Venditori del gas naturale che ARERA vorrebbe, come lascia intendere nella memoria 401/2023/I/com, allineare a quelli recentemente introdotti nel settore elettrico (tra cui quindi requisiti stringenti per la puntualità dei pagamenti dell'Utente). Sarebbe quindi auspicabile che le proposte qui prospettate venissero valutate all'interno di questo scenario.

Con generale riferimento agli spunti illustrati nel documento in analisi, riteniamo che alcune delle misure previste potrebbero essere riviste a beneficio di una maggiore agilità per le imprese di vendita nel gestire le richieste verso gli enti garanti e allo stesso tempo assicurare maggiore stabilità alle imprese di distribuzione e maggiore solidità al mercato nella sua interezza.

Si fa, in particolar modo, riferimento alle proposte riguardanti le tempistiche di prima prestazione della garanzia, l'aggiornamento della garanzia, la quantificazione sulla base della componente termica e l'estensione delle garanzie reputazionali a tutte le società operanti sul mercato.

In ultimo, merita ulteriori considerazioni quanto prospettato in merito alla modifica della data di scadenza delle fatture, infatti, l'impianto rappresentato in questo documento, comporterebbe per i venditori importanti aggravii gestionali.

Auspichiamo pertanto che l'Autorità voglia rivedere le proposte illustrate nel DCO e che possa al contempo considerare di introdurre, come misure inevitabilmente preliminari all'introduzione delle illustrate modifiche, le disposizioni utili all'auspicata e sempre più necessaria standardizzazione dei documenti regolatori emessi da parte di distributori.

Rimandiamo ai successivi spunti per indicazioni di maggiore dettaglio.

#### **OSSERVAZIONI PUNTUALI:**

**Q1.** *Si condivide che la prestazione della garanzia sia inclusa tra i requisiti per l'accesso alla rete?*

Si richiede che la prestazione della garanzia avvenga a valle dell'esito positivo della richiesta di switching, dal momento in cui effettivamente il punto entri nella titolarità dell'utente della distribuzione.

Si ritiene più percorribile prevedere una tempistica di aggiornamento della garanzia a tempo determinato pari a due mesi e non a quattro. Quattro mesi, infatti, paiono eccessivamente ravvicinati rispetto al momento di sottoscrizione della precedente garanzia, specie se si tiene in considerazione che per rispettare il termine dei quattro mesi, il venditore dovrebbe rivolgersi all'istituto di credito con ulteriore anticipo.

**Q2.** *Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la verifica periodica di adeguatezza delle garanzie e per il successivo eventuale adeguamento?*

**Q3.** *Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la sostituzione della garanzia nel caso di perdita del diritto a ricorrere alle garanzie del rating e della parent company guarantee?*

Si accoglie con favore l'allungamento delle tempistiche per l'adeguamento delle garanzie, nonostante 15 giorni lavorativi possano, in alcuni casi, rivelarsi ancora sfidanti. Proprio per fronteggiare ogni tipo di ostacolo e permettere ai venditori di muoversi più agilmente e con maggiore rapidità, riteniamo necessario introdurre un modello standard di testo di fideiussione/garanzia.

**Q4.** *Si ritengono correttamente individuate le tempistiche e le modalità di gestione di inadempimento nella gestione delle garanzie?*

Si accoglie con favore l'iter procedurale prospettato che prevede il superamento della clausola risolutiva espressa, consentendo all'utente di attivarsi a seguito della ricezione della diffida per adempiere in tempi congrui al rinnovo, adeguamento o sostituzione della garanzia. A tale proposito si auspica che venga delineata una procedura standard per la gestione degli inadempimenti in tema di pagamenti soprattutto in vista della creazione dell'Albo venditori gas. In particolare, come fatto per il mercato elettrico è indispensabile la tracciatura dell'iter temporale degli inadempimenti (dalla diffida fino alla risoluzione del contratto) con una precisa definizione di regolarità nei pagamenti e una specifica metodologia per il calcolo dei giorni di ritardo rispetto all'importo insoluto.

**Q5.** *Si condivide l'estensione del requisito del rating a tutti i rating emessi dalle agenzie registrate o certificate dall'ESMA, a fronte dell'introduzione di un requisito di adempimento nei pagamenti?*

**Q6.** *Si condivide l'eliminazione della clausola secondo cui la parent company guarantee era riservata alle sole società unipersonale?*

Non si ritiene condivisibile. Si ritiene che una tale estensione vada nella direzione opposta rispetto all'obiettivo dell'intero documento, cioè quello di assicurare i distributori contro il rischio credito e conseguentemente garantire maggior equilibrio al sistema.

**Q7.** *Rispetto alla condizione di accesso e mantenimento delle garanzie c.d. "reputazionali", ovvero "rating creditizio" e "parent company guarantee", si ritiene sufficiente prevedere che l'utente debba aver saldato nei giusti tempi tutte le fatture o si ritiene opportuno definire una condizione più stringente del requisito di regolarità dei pagamenti di ogni utente? In quest'ultimo caso, per la valutazione della regolarità dell'utente l'eventuale ritardo nel pagamento deve essere commisurato all'importo da saldare?*

**Q8.** *Si ritiene opportuno introdurre una garanzia di secondo ordine, di tipo mutualistico, per gli utenti che accedono a garanzia c.d. "reputazionali" che dovrà essere finanziata dai soli utenti che accedono a tale forma di garanzia?*

In allineamento con quanto riportato agli spunti Q.5 e Q.6 si ritiene del tutto ingiustificata l'introduzione di una fee mutualistica per tre ordini di motivi. In primo luogo, il versamento di questa garanzia di tipo mutualistico graverebbe di più sui venditori di maggior dimensioni, con un esborso significativo volto a coprire eventuali ammanchi che si potrebbero verificare qualora l'estensione delle garanzie reputazionali venisse concessa anche a quelle società non unipersonali o che non si avvalgono dei giudizi di rating emessi solamente dalle

principali agenzie internazionali attualmente ammesse. In seconda battuta, l'introduzione di una *fee* renderebbe non più conveniente l'istituto delle reputazionali, costringendo gli operatori a spostare le proprie richieste verso gli istituti bancari/assicurativi occupando linee di credito, qualora ce ne fossero ancora di disponibili, utili per altre operazioni societarie. In ultimo, l'introduzione di un limite all'accesso correlato al concetto di regolarità di pagamento rappresenta già di per sé una congrua misura cautelativa per i distributori senza gravare i venditori di un ulteriore corrispettivo per coprire gli ammanchi degli operatori meno virtuosi.

**Q9.** *Si ritengono correttamente individuate le modalità di determinazione della garanzia?*

**Q10.** *Si condivide la possibilità di riduzione della garanzia nei mesi in cui l'esposizione dell'impresa di distribuzione è minore?*

**Q11.** *Si ritiene preferibile per il dimensionamento delle garanzie prendere a riferimento un aggregato del fatturato mensile diverso rispetto a quello illustrato?*

Pur comprendendo l'obiettivo di rendere le garanzie maggiormente aderenti alla consistenza del contratto considerando la peculiarità del settore gas legata alla componente della stagionalità, riteniamo che la revisione del meccanismo di quantificazione prospettato presenti forti criticità lato utente.

Dal momento che il calcolo del fatturato del servizio principale relativo ai 3 mesi di picco (dicembre-gennaio-febbraio) sarà svolto per tutti i PdR contenuti in quel momento nel contratto, a prescindere che in tali mesi il PdR fosse compreso o meno, lato utente non si avrebbero gli elementi per verificare la correttezza della stima sui PdR non ancora nella sua titolarità in quei 3 mesi.

Inoltre, si ritiene difficilmente percorribile la possibilità di richiedere a copertura delle scadenze del fatturato relativo al periodo estivo un adeguamento pari alla metà del calcolo effettuato sul picco invernale, valore che peraltro appare sovrastimato. La gestione dei rapporti con le banche in tempi ristretti comporterebbe ingenti oneri operativi e amministrativi che ne scoraggerebbe il ricorso, comportando di fatto il mantenimento della quantificazione della garanzia per tutto l'anno basata sui picchi di freddo.

In ultimo, poiché la diminuzione avverrebbe su richiesta del venditore, ci chiediamo cosa succederebbe qualora non ci fosse alcun riscontro da parte del distributore. In questo caso, andrebbe previsto un obbligo tempestivo, con indicazione precisa dei giorni, di risposta da parte del distributore.

Si propone, pertanto, di mantenere l'attuale situazione o di avviare un tavolo con gli operatori per individuare la migliore soluzione che tenga in considerazione lo sfasamento termico tipico della commodity.

In ultimo, si condivide l'introduzione del deposito cauzionale tra il novero delle garanzie ammesse.

**Q12.** *Si condivide l'orientamento per cui all'utente in possesso di idoneo giudizio di rating possano essere richieste garanzie finanziaria in caso di incremento rilevante dei punti serviti dall'utente?*

**Q13.** *Si ritiene correttamente individuato il periodo di 6 mesi come tempo entro cui l'Agenzia di rating possa intervenire rivedendo eventualmente il giudizio?*

Non si accoglie con favore il principio per il quale, in caso di incremento rilevante dei punti, per adeguare una garanzia reputazionale occorra sostituirla transitoriamente con una garanzia finanziaria integrativa relativa alla quota di aumento per un periodo di 6 mesi, decorso il quale in caso di accertata regolarità dei pagamenti è possibile procedere all'estinzione e ripresentare il rating.

Si noti che l'incremento rilevante dovrebbe essere calcolato non sul numero di PdR bensì su altri parametri quali volumi e fatturato correlati all'esposizione.

**Q14.** *Si condivide l'orientamento di ritenere ammissibili le fideiussioni assicurative solo se emesse da istituti dotati di idoneo giudizio di rating?*

Sì, si condivide.

**Q15.** *Si ritengono correttamente individuati i termini di pagamento correlati alla messa a disposizione dei dati di misura?*

Si esprime netta contrarietà alla proposta. È necessario che venga individuata un'unica data certa e univoca, valevole per ogni anno solare, al fine di evitare discrezionalità di individuazione del termine.

Si sottolinea, inoltre, che la correlazione tra la scadenza di un documento non ancora prodotto (la fattura di testata valida fiscalmente) e le tempistiche di messa a disposizione di un altro documento (le misure) non pare coerente.

Per fare in modo che sia assicurata una puntuale e certa pianificazione dei flussi di cassa dovrebbe essere definita un'unica scadenza di pagamento pari all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo (m+1) al mese di emissione della fattura (m).

L'esplicitazione relativa all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo impedirebbe di far slittare la scadenza nel secondo mese successivo (m+2) scongiurando i rischi di natura patrimoniale e finanziaria alle imprese di distribuzione alla base della necessità di revisione dell'attuale termine.